



**CITTA' DI MARSALA**  
*Medaglia d'oro al Valore Civile*  
(Libero Consorzio Comunale di Trapani )  
**SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE**

**Ordinanza n° 186 del 22/04/2026**

**OGGETTO: MODIFICA DELLA VIABILITA' NEL LUNGOMARE DELLO STAGNONE  
E VIE LIMITROFE**

**IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

**PREMESSO CHE :**

- Con Conferenza di servizi del 10/10/2017 è stato approvato il progetto per la realizzazione di un itinerario ciclabile nel Lungomare dello Stagnone, tratto Villa Genna – Birgi Nivaloro;  
- L'opera di cui si tratta è stata realizzata sulla sede stradale e ne occupa una porzione ampia m 2,50, delimitati da apposito cordolo longitudinale rialzato, sicchè la parte restante di carreggiata deve essere percorsa a senso unico di marcia veicolare, data la sua ristretta ampiezza;

**RILEVATO che:**

- L'itinerario ciclabile di cui in premessa è lungo km 7,6 e attraversa gran parte del litorale marino dello Stagnone, il quale costituisce una vasta area sottoposta a vincolo paesaggistico, la cui elevata bellezza naturalistica è data soprattutto dai suggestivi contrasti tra il singolare paesaggio marino e i promontori delle Isole della Laguna e dell'arcipelago delle Egadi, che si erigono all'orizzonte;

- Il contesto urbano in cui sorge l'opera è notoriamente una zona di villeggiatura estiva, tipica località turistico balneare caratterizzata dalla presenza diffusa di unità immobiliari utilizzate come case di residenza stagionale, di piccole strutture ricettive del tipo B&B, e altresì dalla presenza di attività economiche funzionali alla fruizione dell'ambiente marino, come punti di imbarco per le isole minori dello “ Stagnone “ e centri di esercizio di sport veloci;

**CONSIDERATO che:**

- Il presente provvedimento viene adottato ai sensi degli articoli 6 e 7 del codice della strada approvato con D. Lgs 285 del 1992 , sicchè deve rispondere ai principi generali fissati dall'articolo 1 di quel decreto, i quali sanciscono che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;

- La pista si sviluppa in una zona caratterizzata da intenso traffico pedonale durante la stagione primaverile ed estiva, essendo un luogo di villeggiatura stagionale frequentato da

numerosi bagnanti, da appassionati di sport velici, da persone dirette ai punti d'imbarco, nonché da pedoni che intendono apprezzare le suggestive bellezze dei luoghi;

- La carreggiata residua, non occupata dalla pista ciclabile, ha dimensioni alquanto ristrette; in essa si svolge promiscuamente il traffico veicolare e il movimento dei pedoni che attraversano la strada o che, in uscita dalle proprietà laterali, raggiungono i punti di attraversamento pedonali;

**RITENUTO che** il presente provvedimento debba prioritariamente garantire la sicurezza delle persone e, in particolar modo, degli utenti più vulnerabili, i quali si identificano con i pedoni e con i ciclisti;

**CONSIDERATO che :**

- Il Litorale dello Stagnone, nel quale l'opera ha sede, dista diversi chilometri dal centro urbano, sicché i conducenti dei velocipedi che intendano raggiungere la pista devono attraversare la S.P. 21, tratto compreso tra il centro urbano ( rotatoria Sappusi/Grotta del Toro ) e la strada di accesso al litorale dello Stagnone, percorrendo un itinerario lungo circa 3 chilometri e promiscuo con i veicoli a motore;

- i velocipedi di cui al punto precedente, arrivati all'intersezione stradale con il litorale dello Stagnone ( intersezione con area Villa Genna ), devono potervi accedere in sicurezza e nel medesimo senso di marcia dei veicoli, senza essere costretti a proseguire la loro marcia lungo la SP 21, arteria provinciale a maggiore traffico veicolare anche " pesante " ;

- occorre pertanto consentire loro di accedere a quel Litorale, prontamente e in sicurezza, nel medesimo senso di marcia in cui lo percorrono i veicoli;

**RILEVATO CHE:**

- La pista si sviluppa in un percorso ciclabile lungo circa 7,6 KM, è affiancata da una corsia veicolare ed è divisa in due tratti distinti, entrambi residenziali, il primo dei quali è lungo circa 5 Km ed è caratterizzato da più elevata densità abitativa stagionale;

- in entrambi i due tratti di strada, menzionati al punto precedente, hanno sede dei punti di imbarco verso le isole minori, fruibili da parte dell'utenza, nonché degli agglomerati residenziali;

- Subito dopo il primo ingresso sulla litorale ha sede una strada di collegamento con la SP21- denominata Contrada Spagnola ( cosiddetta Strada baglio Cudia) -, attualmente percorribile con doppio senso di marcia ;

Subito dopo il primo ingresso sulla litorale ha sede una strada di collegamento con la SP21- denominata Via A. Giacalone - con carreggiata di ristrette dimensioni, attualmente percorribile con senso di marcia in entrata dalla SP 21 verso il litorale in quanto l'ampiezza di detta strada non si concilia con la circolazione a doppio senso di marcia, in particolar modo nei periodi di maggiore affluenza veicolare come la stagione primaverile ed estiva;

**CONSIDERATO che** nei periodi di maggiore affluenza di traffico veicolare, principalmente nel periodo primaverile ed estivo, la litoranea , nel tratto di strada compreso tra lo svincolo di Contrada Spagnola( cosiddetta Strada baglio Cudia) e lo Svincolo di Contrada Ettore Inversa c.c " Casello Bonetto" lungo circa KM 7,4 il traffico risulta fortemente congestionato con incolonnamenti estesi e rallentamenti significativi lungo il tratto interessato, con circolazione veicolare a velocità ridotta e frequenti arresti , **situazione che non consente l'agevole passaggio in sicurezza dei mezzi di soccorso né la creazione di corridoi di emergenza con potenziale pregiudizio per la sicurezza pubblica;**

**RITENUTO** pertanto che a causa del traffico intenso a volte congestionato sussista possibile pericolo per chi, percorrendo la litoranea possa trovarsi nell'impossibilità di far intervenire, in caso di necessità i mezzi di soccorso e di emergenza e forze dell'Ordine con celerità;

**PRESO ATTO** delle criticità accertate sotto il profilo della sicurezza della circolazione, si ritiene necessario procedere ad istituire più vie di uscita dalla litoranea verso la Sp 21 compreso l'istituzione di un nuovo senso unico di marcia nella via A. Giacalone giusto senso di marcia dalla litoranea alla Sp 21, quale intervento organizzativo volto a garantire una più ordinata regolamentazione del traffico e la tutela della pubblica incolumità.

**VISTO** l'art. 7 del D.L./vo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 107 del D. L.vo 267/2000;

**RITENUTO** doversi adottare il presente provvedimento, per le motivazioni anzidette, a valere dal 23 aprile 2026;

**Per le motivazioni sopra espresse**

### **ORDINA**

Dal prossimo 23 aprile 2026, e fino al 30 novembre 2026 in via sperimentale quanto segue:

- 1) E' istituito il senso unico di marcia nella via A. Giacalone, con direzione consentita dalla strada litoranea dello Stagnone verso la S.P. 21;
- 2) Obbligo di svolta a "destra" o "sinistra" i veicoli che si immettono sulla SP 21 provenienti dalla via a. Giacalone
- 3) divieto di fermata ambo i lati sulla via A. Giacalone nel tratto finale prima dell'intersezione con la SP 21;
- 4) Divieto di fermata lato sinistro della via Giacalone giusto senso di marcia dalla strada litoranea dello Stagnone verso la S.P. 21
- 5) Divieto di transito nella via a. Giacalone per gli Autobus di categoria M3 aventi massa massima superiore a 5 T, nonché ai veicoli destinati al trasporto merci aventi massa superiore a 3,5 T.
- 6) Obbligo di svolta a destra per il traffico veicolare proveniente dallo svincolo C.da Spagnola tratto di strada compreso dalla Sp21 in direzione litoranea dello Stagnone
- 7) ) All'interno dell'area di parcheggio sita in contrada San Leonardo, posta sul lato destro provenendo da Trapani verso Marsala, sono realizzati n. 2 stalli di sosta riservati agli autobus di categoria M3.
- 8) ) Nella strada di Contrada Ettore Infersa ( c.d. Casello Bonetto), che congiunge la Litoranea dello Stagnone con la S.P.21, è istituito il divieto di fermata veicolare ambo i lati.
- 9) Resta confermato il senso unico di marcia nella strada litoranea dello Stagnone giusto senso di marcia dal primo svincolo C.da Spagnola ove si diparte la pista ciclabile fino all'intersezione con la via S. Pantaleo

In deroga ai divieti e limitazioni previsti dalla presente Ordinanza, per accertate necessità potranno essere accordati permessi subordinati alle cautele del caso.

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per accesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni (D.P.R. 24/11/71 n.1199);

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero

delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente Ordinanza sostituisce ogni altra precedente disposizione in contrasto con la stessa.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente Provvedimento.

---

Il Responsabile dell'atto:F.to D'ALESSANDRO GIUSEPPE

Marsala, 22/04/2026

Comandante Polizia Municipale  
GIUSEPPE D'ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*